



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 30/07/2020 n. 22

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) TARI E RELATIVE
TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	PAOLUCCI MARIO	CONSIGLIERE	Si
3	CALDUCCI GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
4	IPPOLITI ROSSANA	CONSIGLIERE	Si
5	BILO' DAVIDE	CONSIGLIERE	Si
6	BRACONI ROMINA	CONSIGLIERE	Si
7	CARLETTI GLORIA	CONSIGLIERE	Si
8	SAMPAOLESI SABRINA	CONSIGLIERE	Si
9	SPINSANTE LUCA	CONSIGLIERE	No
10	SELVA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si
11	GRACIOTTI LAURA	CONSIGLIERE	Si
12	MARCELLI MAURO	CONSIGLIERE	Si
13	CARUSO PRISCILLA	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 12	Assenti N. 1	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SA MARINA CESANELLI .

Assume la Presidenza il Signor TOMBOLINI GIANLUIGI

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PAOLUCCI MARIO, BRACONI ROMINA e MARCELLI MAURO



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il Sindaco cede la parola all'assessore Calducci che illustra il punto all'ordine del giorno.

Il tutto come riportato integralmente nel verbale della seduta al quale si fa riferimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di Giunta n. 97 del 28.07.2020;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di NUMANA è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che in data 22.07.2020 con atto n. 79 è stato validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 la cui documentazione si allega a far parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- la tariffa è determinata, per ogni categoria o sotto categoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell'articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti di cui alle tabelle 1-2-3-4 del DPR 158/99, fissandoli nella misura di cui all'allegata relazione (allegato B);
- la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi per cui i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni previste dal regolamento;
- nella determinazione de Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate con la TARI negli anni precedenti mantenendo una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze ed



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

anche grazie all'utilizzo di un saldo di avanzo degli esercizi precedenti pari a circa € 80.000,00;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2014 e successive modificazioni, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento come dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

Ritenuto, altresì, di stabilire, solo per il 2020, le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata : 30 settembre
- seconda rata: 31 ottobre
- terza rata: 30 novembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Dato atto che con l'approvazione del D.L. 34/2020, l'art. 138 intitolato "allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020" si pone l'obiettivo di raggiungere l'allineamento con una tecnica legislativa che, indirettamente, porta alla conclusione secondo cui, con l'abrogazione delle norme speciali ivi richiamate, si applica la regola generale indicata dall'art. 53 c. 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, che collega le delibere tributarie al termine di approvazione del Bilancio;

- che ai sensi dell'art. 106. comma 3 bis del suddetto D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17.07.2020, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione triennale 2020/2022 è stato differito al 30 settembre 2020;

Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

Visti i pareri favorevole sulla regolarità tecnica espressi, ognuno per la propria competenza dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, e geom. Enrico Trillini, Responsabile



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

dei Servizi Tecnici-ambientali, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti	n.12
- voti favorevoli	n. 8
- voti contrari	n. /
- astenuti	n. 4 (Selva – Caruso – Graciotti - Marcelli)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano Economico e Finanziario (PEF) Tari 2020 così come predisposto dall'ATO di cui all'Allegato A facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relazionate e riportate negli allegati "B" e "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Ancona, nella misura del 5 %;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative al solo anno 2020:
 - prima rata: 30 settembre 2020
 - seconda rata: 31 ottobre 2020
 - terza rata: 30 novembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020

- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Dopodiché stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa in forma palese mediante alzata di mano dai dodici consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito

- | | |
|------------------------|--|
| - Consiglieri presenti | n.12 |
| - voti favorevoli | n. 8 |
| - voti contrari | n. / |
| - astenuti | n. 4 (Selva – Caruso – Graciotti – Marcelli) |

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SA MARINA CESANELLI

IL PRESIDENTE
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

attesta

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 06/08/2020 al giorno 21/08/2020

Numana li 06/08/2020

Il Responsabile del Servizio
TASSOTTI STEFANIA
